

RAPPORTO
della Commissione della Gestione
sul messaggio 6 agosto 1970 concernente l'ampliamento
dell'Ospedale distrettuale di Vallemaggia

(del 25 febbraio 1970)

Il dettagliato messaggio governativo ci dispensa dal presentare una diffusa esposizione sulle caratteristiche dell'opera oggetto del sussidio accordato dal Consiglio di Stato e proposto al Gran Consiglio.

Ricordiamo brevemente che i lavori in questione prevedono la sopraelevazione del padiglione di isolamento allo scopo di ottenere 8 camere per il personale religioso che presta la propria opera nell'ospedale.

Trattasi, senz'ombra di dubbio, di un ampliamento indispensabile. La creazione di alloggi adeguati contribuisce infatti, unitamente all'istituzione di scuole professionali e ai miglioramenti salariali, ad ovviare alla preoccupante scarsità di personale ospedaliero qualificato.

Il preventivo, assai attendibile, comporta una spesa di complessivi franchi 245.831,—. L'importo sussidiabile è stato fissato in Fr. 245.000,—.

La vostra Commissione ha, senza discussione, accettato il principio del sussidiamento di quest'opera pienamente giustificata.

Perplessità sono invece nate in relazione alla percentuale di sussidiamento stabilita inizialmente dal Consiglio di Stato nella misura del 50 % (vedasi pag. 2 del messaggio) e poi ridotta al 40 % come risulta dalla lettera inviata in data 22 settembre 1970 dallo stesso Consiglio di Stato alla Commissione della Gestione e che qui si riproduce integralmente :

« Abbiamo proposto con il messaggio governativo del 6 agosto 1970 di sussidiare il costo dell'ampliamento dell'ospedale distrettuale di Vallemaggia in ragione del 50 %.

La misura del sussidio comprende oltre al sussidio massimo previsto dall'art. 3, lett. a) della legge cantonale ospedaliera (40 %) anche il sussidio suppletorio del 10 % previsto, per gli ospedali che dipendono da un'azienda o da un ente pubblico, dall'art. 4 della citata legge.

L'ospedale distrettuale di Vallemaggia è retto da un'associazione composta da quasi tutti i Comuni della Vallemaggia. Il capitale dell'associazione è formato dai versamenti effettuati dai Comuni nel periodo di un quinquennio, oltre bene inteso ai lasciti elargiti da privati. Sulla gestione dell'ospedale hanno diritto di voto solo i rappresentanti dei Comuni.

Dal profilo sostanziale l'art. 4 della legge cantonale ospedaliera sembra pertanto ossequiato perchè l'ospedale di Vallemaggia è gestito da rappresentanti degli enti pubblici e dispone di un patrimonio costituito da versamenti effettuati dagli enti pubblici.

Conveniamo tuttavia che dal profilo formale l'art. 4 della legge cantonale ospedaliera non è compiutamente rispettato in quanto l'associazione cui fanno capo i Comuni della Vallemaggia è un ente di diritto privato e non un ente di diritto pubblico.

La concessione del sussidio suppletorio all'ospedale di Vallemaggia potrebbe conseguentemente, per questa imperfezione formale, essere diversamente interpretata da altri enti ospedalieri ciò che causerebbe una situazione di confusione che intendiamo evitare.

Vi invitiamo pertanto, in considerazione di queste argomentazioni, di modificare il progetto di decreto legislativo come segue :

- Art. 1 Per i lavori d'ampliamento dell'Ospedale distrettuale di Vallemaggia in Cevio è concesso un sussidio del 40 % della spesa sussidiabile di Fr. 245.000,—, sussidio pari a Fr. 98.000,—.
- Art. 2 L'importo di Fr. 98.000,— è a carico del bilancio del Dipartimento delle opere sociali.
- Art. 3 Le modalità di versamento del sussidio, in una o più rate, saranno stabilite con apposito decreto esecutivo. La liquidazione definitiva del sussidio è in ogni caso subordinata al collaudo dell'opera da parte dello Stato.
- Art. 4 Il presente decreto, non essendo di carattere obbligatorio generale, entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ».

Considerata l'estrema fragilità della differenziazione fatta dal Consiglio di Stato, è senza entusiasmo, anzi con una malcelata insoddisfazione che la Commissione della Gestione, sulla base dei dispositivi legali reggenti la materia e anche alla luce di quanto proposto dal messaggio 11 dicembre 1970 concernente alcune modificazioni della legge sul coordinamento ed il sussidiamento degli ospedali d'interesse pubblico, si è vista costretta ad accettare l'eliminazione del sussidio suppletorio del 10 %.

Si invita pertanto il Gran Consiglio ad accogliere il messaggio governativo del 6 agosto 1970 integrato dal relativo disegno di decreto legislativo modificato a' sensi della lettera 22 settembre 1970 inviata dal Consiglio di Stato alla Commissione della Gestione e sopra riprodotta.

Il sussidio proposto è quindi del 40 % della spesa sussidiabile di Fr. 245.000,—, pari quindi a Fr. 98.000,—.

Per la Commissione della Gestione :

P.G. Merlini, relatore

Bottani — Generali — Giovannini
— Poma — Riva — Rossi-Bertoni —
Tettamanti — Verda — Wylser